

DISCIPLINA PER L'UTILIZZO DELLE SALE E DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE IN OCCASIONE DELLE ATTIVITA' DI PROPAGANDA ELETTORALE –

1. I locali di proprietà comunale, individuati dalla Giunta comunale con apposita deliberazione sono destinati, ai sensi dell'art. 19, comma 1 della Legge 10 dicembre 1993 n. 515, alle attività di propaganda elettorale in occasione delle elezioni europee, politiche, regionali, comunali e dei referendum abrogativi e confermativi;
2. i locali possono essere utilizzati a partire dalla data di indizione dei comizi elettorali sino alla mezzanotte del penultimo giorno antecedente l'inizio delle operazioni di votazione;
3. ogni partito/movimento o lista presenti nella competizione elettorale, nonché ogni candidato che partecipa alla competizione stessa, ha diritto di ottenere, durante il periodo stabilito al precedente punto 2, l'uso delle sale, per un numero massimo di 2 volte, per ciascun turno elettorale (primo turno + eventuale ballottaggio);
4. eventuali richieste ulteriori rispetto ai limiti quantitativi definiti nel precedente punto 3 saranno evase compatibilmente con la disponibilità dei locali e delle sale, ma con applicazione della tariffa ordinaria d'uso e non della tariffa "elettorale" di cui al successivo punto 7;
5. la presentazione delle richieste di utilizzo dovrà avvenire *on line* utilizzando lo Sportello Telematico del sito internet comunale [prenotare sale in immobili.comunali](http://prenotare.sale.in.immobili.comunali) a cui si accede mediante SPID; in alternativa è possibile recarsi agli sportelli di Spazio città previo appuntamento da qui prenotazioni-online-sportelli-polifunzionali.
Limitatamente alle richieste di utilizzo dell'Auditorium Parco Belvedere, le stesse dovranno essere indirizzate in carta semplice o via e.mail al protocollo comunale;
6. le richieste di utilizzo saranno evase in ordine di presentazione al protocollo comunale, assicurando in ogni caso la rotazione e la piena fruibilità di tutti gli spazi in misura equa tra tutti i competitori elettorali;
7. durante il periodo di cui al precedente punto 3, le richieste per le iniziative di propaganda elettorale hanno precedenza su qualsiasi altra domanda per l'utilizzo delle sale predette, fatti salvi eventi e iniziative istituzionali già calendarizzate dall'Amministrazione o da soggetti terzi;
8. la tariffa di utilizzo di ogni singola sala/locale nel periodo elettorale è determinata dalla Giunta comunale;
9. il singolo utilizzo è riferito ad una durata massima di 5 (cinque ore) ore non frazionabili e comprende l'uso delle apparecchiature disponibili e il riscaldamento/raffrescamento dei locali;
10. per l'ordine di utilizzazione dei locali nell'ultimo giorno della campagna elettorale, in presenza di richieste totalmente o parzialmente concomitanti ed in assenza di accordo tra i richiedenti, si procederà ad estrazione a sorte. Nel caso in cui nell'ultimo giorno di campagna elettorale le richieste siano tali da non consentire a tutti l'utilizzo dei locali, il Settore competente provvederà a limitare i tempi in modo da consentire a tutti i richiedenti un identico uso;

11. le richieste dovranno essere presentate almeno 10 giorni prima della manifestazione programmata, direttamente al Settore competente che ne curerà il procedimento amministrativo;
12. eventuali richieste pervenute oltre i termini di cui al punto precedente saranno prese in considerazione, solo se compatibili con le esigenze di programmazione degli utilizzi;
13. al fine di preservare la tranquillità dei residenti, le iniziative elettorali programmate dovranno concludersi entro le ore 23.59;
14. dovranno essere rispettate le norme di legge e regolamentari attualmente in vigore in materia di somministrazione di alimenti e bevande, rispetto dei limiti delle emissioni sonore, spettacolo, diritti SIAE, distribuzione e vendita di materiale propagandistico;
15. gli spazi comunali dovranno essere utilizzati secondo le linee guida nazionali e regionali e comunque secondo la normativa vigente in tema di misure per la gestione delle emergenze sanitarie (pandemia da Covid-19);
16. l'organizzatore è responsabile ad ogni effetto di legge di tutto quanto possa accadere durante lo svolgimento degli incontri, assemblee ecc. organizzate all'interno dei locali; allo stesso compete il ritiro delle chiavi e l'apertura/chiusura dei locali, ad eccezione dei locali in cui sia prevista un diversa gestione e regolamentazione;
17. l'organizzatore è altresì responsabile del rispetto di quanto previsto ai punti 13 e 14.